

3) Il sig. Forlano è, altresì, RSU presso la Società, espressione di FILT CGIL, eletto dai lavoratori.

**B. Il contesto fattuale in cui si colloca la presente vicenda: le trattative tra UPS e le OO.SS. e la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo.**

4) Dall'inizio del 2016, UPS ha svolto una lunga ed intensa trattativa con le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti a livello nazionale, su un'ipotesi di accordo sindacale aziendale, in merito all'applicazione, da parte dei fornitori esterni svolgenti servizi di trasporto per conto UPS, del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.

5) In data 15 aprile 2016, a conclusione della trattativa, veniva sottoscritta dalle OO.SS. nazionali un'Ipotesi di Accordo che garantiva espressamente la revoca di ogni forma e stato di agitazione da parte delle OO.SS. firmatarie sino allo scioglimento della riserva circa l'approvazione o meno da parte dei lavoratori (**doc. 1-bis**).

6) L'Ipotesi di Accordo, sottoscritta in data 15 aprile 2016, garantiva espressamente la revoca di ogni forma e stato di agitazione da parte delle OO.SS. firmatarie, ivi dichiarandosi altresì espressamente che le assemblee dei lavoratori avrebbero avuto luogo *"con modalità che non intralcino il normale svolgimento dell'attività lavorativa"* (cfr. **doc. 1-bis**).

7) Il Lavoratore era perfettamente a conoscenza del contesto di cui al punto che precede stante la sua appartenenza alle RSU aziendali quale membro di espressione di FILT CGIL.

8) Si rileva, inoltre, che in data 30 aprile 2016, all'esito della predetta consultazione, la riserva veniva sciolta favorevolmente con l'approvazione dell'Ipotesi di Accordo in questione da parte di 437 lavoratori sui 665 consultati.

**C. Le gravi condotte poste in essere dal Forlano in data 20 aprile 2016: la contestazione disciplinare e la relativa sanzione irrogata al lavoratore**

